



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze

D E T E R M I N A Z I O N E n. 707 del 20/11/2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2024- APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

PREMESSO che il Comune di Scarperia e San Piero si avvale della collaborazione di un broker assicurativo, in considerazione della complessità delle problematiche inerenti la materia assicurativa e del fatto che tra il personale dipendente dell'ente non è presente una professionalità in grado di gestire ed individuare le condizioni e i parametri assicurativi (valori assicurati, massimali, estensioni, franchigie, nuovi rischi...) nonché di garantire un'efficace gestione dei sinistri;

RICHIAMATA le proprie precedenti determinazioni n. 72 del 04.02.2015 di aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo alla società Grifo Insurance Brokers SpA con sede a Perugia via M. Angeloni 80/C, P. Iva 01832790545 e n. 741 del 29.12.2017 di proroga dell'affidamento del servizio fino al 31.12.2020;

DATO ATTO che in ragione delle difficoltà inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo, risulta opportuno continuare ad avvalersi della collaborazione di un broker il quale, in virtù delle sue competenze tecniche e della sua conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'ente e di individuare le migliori formule assicurative in rapporto ai costi da sostenere;

CONSIDERATA l'imminente scadenza dell'incarico a Grifo Brokers sopra richiamato e ritenuto pertanto di attivare le procedure occorrenti per il nuovo affidamento del servizio di brokeraggio con decorrenza 01.01.2021;

PRECISATO che la consulenza di un broker è conveniente per il Comune visto che le sue prestazioni vengono retribuite con il conferimento da parte della compagnia assicuratrice di una quota percentuale relativa ai premi netti di cui ai contratti conclusi e quindi nulla sarà dovuto direttamente da parte del Comune;

CONSIDERATO quindi che l'affidamento del servizio in oggetto non comporta alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi od altro a carico del Comune di Scarperia e San Piero;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

-per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito attraverso l'apposito sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il seguente codice CIG Z9E2F52064;
-il valore stimato del servizio in oggetto, ottenuto considerando le provvigioni attuali del broker e i contratti assicurativi stipulati dal Comune di Scarperia e San Piero è pari a € 18.913,00, Iva di legge esclusa, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2024 e comprensivo dell'eventuale rinnovo per i successivi tre anni, e pertanto risulta inferiore ad € 40.000,00;

RICHIAMATI:

- l'art.32 c.2 del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.Lgs.56/2017, secondo cui: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- il comma 2, lettera a), dell'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che le acquisizioni di beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitarie (individuate all'art. 35) possono essere aggiudicate "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta";
- il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, cosiddetto decreto semplificazioni che ha previsto, fino al 31.12.2021, una disciplina in deroga alle regole ordinarie per le procedure degli affidamenti sottosoglia di cui all'articolo 36 comma 2 prevedendo che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice degli Appalti, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
- il comma 1 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modifiche che stabilisce che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori";
- il comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che prevede che "a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronica";

RILEVATO che i Comuni:

- hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza, ovvero l'obbligo di utilizzare i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- sono tenuti a fare ricorso, per gli acquisiti di beni e servizi oltre 5.000 euro, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici di riferimento, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- per l'approvvigionamento di alcune categorie merceologiche (energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, servizi di connettività, ecc..) hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip (art. 1, commi 7-9, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge n. 135/2012);

VISTA la deliberazione della G.R.T. n. 1232 del 22.12.2014 con la quale la Regione Toscana è designata quale soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 5, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 – convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014 – ed è stato individuato il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) quale sistema telematico di cui all'art. 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006, n. 296, a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio regionale;

DATO ATTO che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire e che pertanto, in base a quanto disposto dalle normative sopra richiamate, è possibile procedere con l'individuazione dell'operatore economico tramite la piattaforma telematica regionale START;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, previa pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di pubblicità richiamati dal menzionato art.36 c.1 del D.Lgs.50/2016 e allo scopo di verificare gli operatori economici disponibili ad eseguire la prestazione;

VISTO il decreto del Sindaco n. 16 del 27.12.2019, in relazione alla competenza ad emanare il presente provvedimento;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di approvare l'Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 – CIG Z9E2F52064" e il relativo allegato "Fac-simile di domanda di partecipazione", entrambi allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che l'Avviso di manifestazione d'interesse sarà pubblicato, per almeno 15 giorni, sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START), sul sito web del Comune nella sezione Bandi, avvisi e concorsi e nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti;

3. di stabilire altresì che anche la successiva procedura concorrenziale tra gli operatori economici che avranno manifestato interesse sarà esperita in modalità telematica sulla piattaforma START;

4. di rimandare a successiva determinazione, da adottare prima della scadenza dei termini previsti nell'avviso per la manifestazione di interesse, ossia prima del 06.12.2020, l'approvazione della lettera d'invito e del capitolato di appalto.

5. di dare atto che l'affidamento del servizio di brokeraggio non comporta alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi od altro a carico del Comune di Scarperia e San Piero;

6. di esprimere, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del Regolamento per la disciplina dei controlli interni di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della presente determinazione.

- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il/la Sig./ra Maria Cristina Cantini.

ACCESSO AGLI ATTI

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l'estrazione di copia rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n. 055846509, PEC: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it ed ai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Scarperia e San Piero.

INFORMAZIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it>

RICORSI

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Il Responsabile del SETTORE
SERVIZI AMMINISTRATIVI
CANTINI MARIA CRISTINA /
ArubaPEC S.p.A.